

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 Marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 5291/460 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012).

(347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 5288/458 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012).

Preliminarmente la Commissione, su istanza della Procura federale e vista la mancata opposizione delle parti deferite, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva tra gli stessi.

Il deferimento

Con differenti atti del 14.2.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Dott. Claudio Garzelli, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Bari Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo VI delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato alla scadenza del 14.11.2011, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; e della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato alla scadenza del 14.11.2011, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B) la AS Bari Spa, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

La AS Bari Spa ed il Dott. Claudio Garzelli, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC - facevano pervenire, in data 5.3.2012, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale evidenziano che:

- a. l'illecito scaturirebbe dalla nuova disciplina risultante dalle modifiche introdotte in data 8.11.2011, all'art. 85, lett. A, par. VI e VII delle NOIF e all'art. 10 comma 3 del CGS;
- b. prima della introduzione della nuova normativa, al caso di specie era applicata esclusivamente la "recidiva";
- c. la presunzione di conoscenza dei comunicati ufficiali sin dal giorno della pubblicazione non dovrebbe comportare l'immediata applicazione o addirittura la retroattività della sanzione diretta a colpire violazioni precedentemente non punite;
- d. l'eventuale permanenza dell'illecito già sanzionato costituisce un nuovo illecito solo ed esclusivamente a cominciare dal secondo trimestre di ciascuna stagione sportiva di riferimento;
- e. l'ingente carico economico aveva costretto la AS Bari a ricorrere al credito bancario al fine di sanare i propri debiti;
- f. quanto contestato era già stato verificato e sanzionato in relazione al termine scaduto il 30.9.2011.

I deferiti concludono l'atto di difesa con la richiesta di proscioglimento integrale di entrambi i deferiti da tutte le imputazioni loro contestate dalla Procura federale.

Alla riunione dell'8.3.2012, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Dott. Claudio Garzelli la sanzione dell'inibizione di 4 (quattro) mesi e per la AS Bari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per le parti deferite sono comparsi il Dott. Garzelli ed il Dott. Vinella, i quali si sono riportati alla memoria prodotta, rassegnando le medesime conclusioni.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Privi di pregio appaiono le difese prodotte dai deferiti poiché gli stessi avrebbero dovuto conoscere ed applicare la nuova normativa, disciplinata dal combinato disposto dell'art. 85, lett. A, par. VI e VII delle NOIF e dell'art. 10 comma 3 del CGS, la quale integra e sostituisce la precedente, imponendo alle Società sportive le comunicazioni, nei termini indicati nelle norme, relative al versamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e Fondo di Fine Carriera per il trimestre di riferimento e per i precedenti.

Tale norma comporta, quindi, un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche per i periodi pregressi. Pertanto il controllo gestionale si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, anche eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Pertanto il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi con conseguente nuova applicazione della sanzione. Si tratta quindi di una diversa violazione data dal mancato adempimento nei termini fissati (cfr. C.U. - Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 SS 2011/2012).

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Dott. Claudio Garzelli la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e alla AS Bari Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(341) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 5286/456 pf10-11/SP/blp del 14.2.2012).

(345) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 5287/455 pf10-11/SP/blp del 14.2.2012).

Preliminarmente la Commissione, su istanza della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva tra gli stessi.

Il deferimento

Con differenti atti del 14.2.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Andrea Pesce Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Fabrizio Oggianu Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, entrambi della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione dall'art. 10, comma 3 del CGS, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; e inoltre, ancora entrambi della violazione prevista e punita dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B) la Società Savona 1907 FBC Spa, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

La Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Andrea Pesce ed il Sig. Fabrizio Oggianu non hanno inviato alla Commissione disciplinare nazionale alcuna memoria difensiva.

Alla riunione dell'8.3.2012, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Andrea Pesce e per il Sig. Fabrizio Oggianu la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno, e per la Società Savona 1907 FBC Spa quella della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti al Sig. Andrea Pesce, al Sig. Fabrizio Oggianu e, a titolo di responsabilità diretta, alla Società Savona 1907 FBC Spa.

L'accertato compimento degli illeciti, in mancanza di alcuna deduzione difensiva da parte degli incolpati, comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge ai Signori Andrea Pesce e Fabrizio Oggianu la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno ed alla Società Savona 1907 FBC Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota n. 5535/457 pf11-12/SP/blp del 20.2.2012).

Con provvedimento del 21 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Maurizio Soloni, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Montichiari Spa e la Sig.ra Patrizia Bonomelli, amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Montichiari Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall'art.85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011, nonché per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società AC Montichiari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

Nei termini consentiti dalle norme nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per i Signori Maurizio Soloni e Patrizia Bonomelli ciascuno nella sua qualità, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); b) per la Società AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo del comportamento processuale dei

deferiti i quali, nei termini consentiti dalla normativa, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l'effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2011 la Società deferita non ha documentato l'avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, così come prescritto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

al Sig. Maurizio Soloni e alla Sig.ra Patrizia Bonomelli, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) ciascuno;

alla Società AC Montichiari Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(360) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl sino al 3.11.2011), AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011), Società CALCIO COMO Srl • (nota n. 5536/464 pf11-12/SP/blp del 20.2.2012).

Con provvedimento del 21 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Antonio Di Bari, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl sino al 3.11.2011, per rispondere della violazione dell'art. 93 delle NOIF, in relazione all'art. 8, comma 6, del CGS, per avere corrisposto premi a propri tesserati nel corso del periodo luglio, agosto e settembre 2011, in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Sig. Amilcare Rivetti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo di luglio, agosto e settembre 2011 nei

termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Calcio Como Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

Nei termini consentiti dalla normativa hanno fatto pervenire memoria difensiva il sodalizio lombardo ed il Sig. Amilcare Rivetti.

All'inizio della riunione odierna il Signor Amilcare Rivetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Amilcare Rivetti, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Amilcare Rivetti, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Signor Antonio Di Bari, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due); b) per la Società Calcio Como Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

E' comparso il legale delle parti deferite, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive, chiedendo il proscioglimento delle stesse.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo delle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l'effettuazione dei dovuti controlli, dal quale

si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui, sulla base delle verifiche svolte, la Società Calcio Como Srl nel corso del periodo di riferimento luglio, agosto e settembre 2011 a) ha versato, attraverso l'elaborazione di buste paga separate, premi a n. 14 tesserati per un importo netto complessivo pari ad euro 106.500,00 attraverso assegni bancari emessi su diversi conti correnti; b) detti versamenti sono avvenuti in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) alla data del report la medesima Società non aveva effettuato il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti sopra meglio specificati..

Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Calcio Como Srl e dal Sig. Amilcare Rivetti non possono essere accolte.

In particolare non può essere riconosciuta nel caso di specie l'esistenza dell'invocato principio del ne bis in idem.

Secondo la difesa dei deferiti, difatti, a seguito della verifica ispettiva eseguita dalla Deloitte & Touche per il periodo luglio – settembre 2011 la Procura Federale aveva già elevato in data 18 gennaio un deferimento avente ad oggetto il pagamento tardivo degli emolumenti nei confronti del tesserato Francesco Ripa.

Conseguentemente, secondo la difesa dei deferiti, il potere di esercizio dell'azione disciplinare si sarebbe esaurito almeno limitatamente ai fatti oggetto della verifica ispettiva da parte della Società incaricata per il trimestre luglio – settembre 2011.

Detto assunto non può essere in alcun modo condiviso in quanto i fatti oggetto del presente deferimento sono completamente differenti rispetto a quelli contestati con il deferimento del 18 gennaio 2012, riguardando l'erogazione di premi corrisposti in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Relativamente all'articolo 93 delle NOIF, che secondo la difesa non sarebbe stato in alcun modo violato, si rammenta che detta norma non prevede in alcun caso la possibilità di concludere accordi verbali aventi ad oggetto la corresponsione di denaro.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Amilcare Rivetti.

Commina al Sig. Antonio Di Bari la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Calcio Como Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(349) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANDOMENICO PATA (Legale rappresentante p.t. della Società US Vibonese Calcio Srl), Società US VIBONESE CALCIO Srl • (nota n. 5360/565 pf11-12/SP/blp del 15.2.2012).

Con provvedimento del 15 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Giandomenico Pata, Legale rappresentante pro tempore della Società US Vibonese Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e

punita dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato, alla scadenza del 14.11.2010, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro tempore.

Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Giandomenico Pata nella sua qualità, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due); b) per la Società US Vibonese Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

E' comparso il legale delle parti deferite, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive, chiedendo il proscioglimento delle stesse.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo delle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l'effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2010 la Società deferita non ha documentato l'avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

Le deduzioni contenute nelle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti non possono essere accolte.

La Società US Vibonese Calcio Srl effettivamente è già stata deferita per il medesimo inadempimento in due circostanze (con conseguente condanna nel primo caso da parte della Commissione Disciplinare nella misura di tre mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Caffo, Presidente del sodalizio, e la penalizzazione di un punto in classifica, e nel secondo caso da parte della Corte di Giustizia Federale, su appello proposto dalla Procura, ad un ulteriore punto di penalizzazione).

Ma alla luce del dettato normativo di cui all'articolo 10, comma 3, del CGS vigente, non è ravvisabile nel caso di specie l'invocato principio del ne bis in idem, in quanto l'inadempimento da parte della Società deferita è perdurato nel tempo, così come evidenziato dalla nota Co.Vi.So.C. del 15 giugno 2011.

Di conseguenza, anche in considerazione della recente giurisprudenza venutasi a formare in seno agli Organi federali (C.U. Corte di Giustizia Federale – Sez. Unite - n. 255 SS 2010/2011; C.U. Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 SS 2011/2012), il deferimento elevato dalla Procura deve essere accolto.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

al Sig. Giandomenico Pata, Legale rappresentante pro tempore della Società US Vibonese Calcio Srl, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due);

alla Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dott. Giorgio Cancellieri, dal Dott. Agostino Chiappiniello, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra, Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 8 marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(324) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CAPOZZOLI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE • (nota n. 5071/556 pf11-12/AM/ma del 2.2.2012).

(325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CAPOZZOLI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE • (nota n. 5060/555 pf11-12/AM/ma del 2.2.2012).

La Procura federale della F.I.G.C., con lettere n. 5060/555 e n. 5071/556 in data 2 febbraio 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della Società sportiva Sant'Antonio Abate, Signor Giampiero Capozzoli, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. (NOIF) ed all'art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere n. 99/01 e n. 113/01 emesse nella seduta del 25 giugno 2011 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e due propri allenatori, Antonio Rogazzo e Mario Di Nola.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente, la Procura ha deferito anche la Società sportiva Sant'Antonio Abate.

In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva; nulla osta da parte della Procura federale.

Nel merito, i due allenatori avevano presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, chiedendo:

- il Rogazzo, il pagamento delle rate inerenti le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011, come da contratto depositato il 28 agosto 2010, per un importo di euro 3.750, oltre gli interessi di mora maturati e le spese legali;
- il Di Nola, il pagamento del premio di tesseramento, concordato con scrittura privata del 18 agosto 2009 per un ammontare di euro 7.500.

In entrambi i giudizi, la Società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto i ricorsi e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate, nei confronti del Rogazzo, per un importo di euro 3.787,50 comprensivo degli interessi maturati, e del saldo di quanto dovuto al Di Nola pari ad euro 7.500 oltre alla maggiorazione dovuta agli interessi maturati.

Le delibere, inappellabili ed immediatamente esecutive nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, collegato all'art. 8, comma 15, del CGS, risultano formalmente notificate. La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico.

Tra l'altro, l'inadempimento è da ascrivere al Signor Giampiero Capozzoli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione Organica, nonché alla Società sportiva Sant'Antonio Abate a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS.

Il giorno 2 marzo 2012, la Società sportiva Sant'Antonio Abate ha inviato a questa Commissione, e per conoscenza alla Procura federale, due memorie difensive di analogo contenuto e motivazione, una per allenatore, sostenendo che l'impossibilità di soddisfare al momento quanto deliberato dal Collegio Arbitrale era dipesa sia dalle difficoltà economiche a seguito delle vicende della Società, retrocessa al Campionato regionale di Eccellenza, successivamente ripescata ed ammessa al Campionato nazionale Dilettanti-serie D-, sia alla ricomposizione dell'Organico tecnico, che aveva comportato una ulteriore crisi economica-societaria con le dimissioni del Presidente in carica. La memoria si conclude con la richiesta della sanzione disciplinare “ nella misura del minimo prevista dalle norme di riferimento in vigore”.

Altra memoria difensiva, datata 2 marzo 2012, è stata inviata da Giampiero Capozzoli, Presidente della Società all'epoca della vertenza in esame, con la quale, nel ribadire i momenti di difficoltà economica della Società a base del mancato rispetto degli impegni presi, chiede la sanzione in misura ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 23 del CGS.

Nel corso dell'udienza dell'8 marzo 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) per Giampiero Capozzoli e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per le parti deferite nessuno è comparso.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta, rispettivamente in relazione all'art. 8 comma 10 e art. 8 comma 9 del CGS.

Tra l'altro, le linee difensive della Società e del Capozzoli, basate sulle difficoltà economiche e sulla crisi Organico-tecnica del momento, non risultano esimenti rispetto alle proprie responsabilità, in quanto prevedibili e fronteggiabili con una più oculata gestione finanziaria e con una più accorta cura dei rapporti con il proprio staff tecnico.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, trattandosi di due diversi inadempimenti riuniti per connessione soggettiva.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- per Giampiero Capozzoli all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società: l'inibizione di anni 1 (uno).
- per la Società sportiva Sant'Antonio Abate: la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 8 Marzo 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete